

Bilancio & Reddito d'impresa

BILANCI BANCARI

Mps e contabilizzazione di operazioni collegate, una sentenza che fa riflettere
di Franco Roscini Vitali
e Alessandro Germani
» PAG 6

PRINCIPI CONTABILI

Modifiche allo Ias 8, nuova definizione di stime contabili e confronto con i principi Oic
Iasb, "Definizione di stime contabili (modifiche allo Ias 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori")", febbraio 2021
Ias 8
Oic 29
di Francesco Caligiore
e Zarina Mucogllava
» PAG 12

RIVALUTAZIONE DEI BENI

Rivalutazione dei beni di impresa, riserva tassabile solo in caso di distribuzione
Aidc, norma di comportamento 211 di aprile 2021Articolo 110 del Dl 104/2020, convertito dalla legge 126/2020
di Federico Gavioli
» PAG 17

VISTO DI CONFORMITÀ

Visto di conformità e congruità sull'informativa finanziaria delle imprese, le Linee guida
Cndcec-Fnc, "Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria aziendale", aprile 2021
di Nicola Lucido
» PAG 21

IVA

Vendite a distanza verso privati, procedure da rivedere
Dlgs 83 del 25 maggio 2021
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
» PAG 33

BILANCI DELLE BANCHE, COMPETENZA E VIGILANZA

Mps e contabilizzazione di operazioni collegate, una sentenza che fa riflettere

Franco Roscini Vitali

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

La **sentenza 10748/20 del Tribunale Ordinario di Milano, seconda sezione penale**, relativa alla vicenda **Banca Monte dei Paschi di Siena** è, **per molti aspetti, una sconfitta per chi si occupa di bilanci**.
Vediamo perché questa pronuncia, che, quantomeno a grandi linee, quelli che si occupano di bilanci dovrebbero conoscere, rappresenta la sconfitta per molti.
Ovviamente tutte le sentenze possono essere capovolte da un successivo giudizio, ma questa sembra **ben motivata e supportata da un eccezionale lavoro dei periti del Tribunale**.

Un fine settimana di pioggia e l'impossibilità di uscire in bicicletta mi fanno decidere, con poca voglia, di leggere le 360 pagine di cui si compone la **sentenza 10748/20 del Tribunale Ordinario di Milano**.

Però la complessità della lettura e il pericolo di non riuscire a coglierne i vari aspetti mi convincono che la cosa migliore da fare è il confronto con l'amico Alessandro, che, nel frattempo, molto più veloce di me in quanto più giovane, l'ha già letta: ecco il motivo dell'editoriale redatto a quattro mani.

I commenti della stampa si sono focalizzati sulla questione dei "saldi chiusi-saldi aperti". In sostanza, **Montepaschi** (Mps) avrebbe **contabilizzato i derivati con il metodo a "saldi aperti" (sbagliato), anziché con quello a "saldi chiusi" (corretto)**: queste definizioni significano però poco e chi legge non può capire.

Questo probabilmente è dovuto al fatto che i giornalisti, in via generale, non hanno letto tutta la sentenza, che, data la **complessità della materia**, non è di facile comprensione, anche per gli addetti ai lavori.

Volendo semplificare al massimo il concetto in modo da renderlo comprensibile, **Mps avrebbe contabilizzato diverse operazioni, tra loro collegate, distintamente come fossero operazioni autonome.**

Questa contabilizzazione sarebbe avvenuta in **violazione del principio che impone di contabilizzare le operazioni in base alla sostanza** e non alla forma delle stesse: in numerose pagine, i periti del Tribunale richiamano i paragrafi dei principi contabili internazionali che impongono tale contabilizzazione.

Per semplificare il concetto, è sufficiente richiamare il principio contabile nazionale **Oic 11**, nei paragrafi che riguardano la rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto) che derivano dai **principi contabili internazionali Ias/Ifrs utilizzati dalle banche per la redazione dei bilanci**, pertanto anche da Mps.

L'Oic 11 precisa che la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dal contratto e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali e economici. Sono richiamate le definizioni di credito e debito e, ove previsto, del trasferimento di rischi e benefici.

L'analisi dei contratti è rilevante anche per stabilire "l'unità elementare da contabilizzare" ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti **da un unico contratto possono emergere più diritti o obbligazioni che richie-**

dono una contabilizzazione separata, mentre **da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria**.

Si noti che quest'ultima previsione si adatta perfettamente alla vicenda in questione.

Tornando a Mps, la **contabilizzazione "separata" dei vari contratti** (a saldi aperti) ha consentito, tra l'altro, di valutare l'attivo a *fair value* e il passivo al costo ammortizzato: questo ha comportato il **riconoscimento nell'attivo dei maggiori valori**, mentre **nel passivo le perdite sono state "spalmate" sulla durata dei contratti** (sentenza, pagina 67).

Da un unico contratto possono emergere più diritti od obbligazioni che richiedono contabilizzazione separata, mentre da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria

Nelle pagine 25 e successive della sentenza questi concetti sono ben illustrati, citando gli Ias/Ifrs in modo puntuale, con evidenza dei paragrafi dei singoli principi richiamati.

Inoltre la tecnica corretta dei saldi chiusi avrebbe evidenziato la vendita di un *credit default swap* (Cds) avente a oggetto Btp e quindi il rischio Italia.

Nella sentenza è spiegata molto bene la contabilizzazione errata a saldi aperti, per esempio da pagina 101 a pagina 103, con l'effetto che i **Btp erano contabilizzati imputando le oscillazioni a patrimonio netto e non a conto economico** (secondo una tecnica contabile prevista dagli Ias/Ifrs, ma non applicabile al caso in oggetto, a causa della concatenazione dei contratti).

Alle pagine 106 e 107 è spiegato come l'**iscrizione della passività al corrispettivo e non al *fair value*** abbia evitato di esporre le maggiori perdite di un'**operazione nata per ristrutturare precedenti operazioni già in perdita**.

Ancora (pagine 109 e seguenti) è evidenziato che la **tecnica errata dei saldi aperti ha evitato di fare percepire la presenza di un derivato di credito** (Cds).

Il documento dell'8 marzo 2013 redatto congiuntamente da Bankitalia, Consob e Ivass fa capire chiaramente che la **contabilizzazione non poteva essere fatta a saldi aperti**, in quanto la **sostanza economica è quella di un *credit default swap***.

Interessante è anche la disamina, effettuata all'inizio della sentenza, tra operazioni di pronti contro termine e Cds, che evidenzia la sostanziale differenza tra le due operazioni: differenza che è anche nei principi contabili nazionali.

Mps, a seguito di alcune censure da parte degli organismi vigilanti, ha cercato di porre parziale rimedio, affidando alcune spiegazioni a una **documentazione "fuori bilancio"**, costituita da **prospetti che**, tra l'altro, **non sono stati oggetto di revisione** (sentenza, per esempio, pagine 241 e 265). Allegati e note *pro forma* che non possono sanare il falso in bilancio.

Il lettore del bilancio, anche se esperto, come avrebbe potuto capire il tutto?

A pagina 168 della sentenza si legge che il primo *restatement* (aggiustamento/correzione) fatto da Mps è stato parziale e solo in apparenza conforme al documento congiunto dell'8 marzo 2013 di Consob, Banca d'Italia e Ivass, già citato.

A pagina 277 della sentenza è evidenziato il **comportamento del collegio sindacale**, che, seppure non responsabile del controllo contabile affidato alla società di revisione, era **tenuto a vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile** e sulla relativa affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. I sindaci poi partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione e pertanto erano a conoscenza delle decisioni degli amministratori.

Quello che meraviglia è l'**attività che Mps ha portato avanti nel tempo**.

Infatti una banca commerciale dovrebbe avere, come missione, l'erogazione di prestiti mediante la raccolta di depositi e non quella di intraprendere spericolate e reiterate operazioni tipiche delle banche d'investimento.

Dalla lettura delle pagine che contengono le argomentazioni dei consulenti della difesa degli imputati emerge che i periti si sono focalizzati sulla forma e non sulla sostanza delle operazioni

È da segnalare anche la **prassi spregiudicata delle banche d'investimento** (con la connivenza della banca commerciale direttamente interessata) per **"ristrutturare" operazioni palesemente in perdita**, aggiungendo in questo modo rischio su rischio, in maniera a dir poco opinabile. A questo proposito colpiscono le numerose operazioni intraprese per coprirne altre in perdita con una concatenazione incredibile: e qui torniamo al principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione contabile degli accadimenti aziendali.

Quello che lascia perplessi è il **comportamento del consiglio di amministrazione e di tutti quelli che avrebbero dovuto vigilare:** collegio sindacale, organo di vigilanza (Oidv), revisori e autorità preposte.

Nelle pagine 276 e 277 è illustrato il comportamento del collegio sindacale.

La sentenza ha portato alla condanna del Presidente e del direttore generale della banca.

Dalla lettura delle pagine che contengono le argomentazioni dei consulenti della difesa degli imputati emerge che i periti si sono focalizzati sulla forma e non sulla sostanza delle operazioni (sentenza, per esempio, pagine 225 e seguenti).

Altra cosa che si rileva dalla lettura della sentenza è la **discordanza tra le perizie effettuate da due società di revisione**, circostanza che lascia perplessi e che ha generato **ulteriori incertezze**, consentendo alla difesa di approfittarne.

Quest'ultimo aspetto pone una domanda banale: come mai due società di revisione, si presuppone utilizzando dirigenti competenti, non sono state concordi circa alcuni aspetti delle operazioni?

La risposta è altrettanto banale: perché si tratta di un "castello" intricato di operazioni che una banca commerciale non dovrebbe fare.

È mai possibile che persone competenti non riescano a comprendere la sostanza delle operazioni contestate?

Questo vuol dire che qualcosa "non quadra", con la soddisfazione dei molti periti, in particolare della difesa, che incrementano in misura notevole i propri compensi.

Altra domanda riguarda alcuni **amministratori**: avranno capito di che cosa si trattava, perché, per ricoprire incarichi di questo tipo in entità complesse come le banche, si dovrebbe possedere una competenza spe-

cifica.

Ora, è vero che si tratta di **operazioni particolarmente complesse**, ma la banca si è adeguata solo nel bilancio 2015 a una contabilizzazione che già dal documento congiunto del 2013 appariva preferibile o forse l'unica strada da adottare secondo un corretto comportamento contabile.

Stanti le **grosse difficoltà del caso specifico**, piuttosto che cercare dei colpevoli in una logica di perseguire una corretta rappresentazione contabile dei fatti di gestione, andrebbe fatto un ragionamento più generale. Siamo sicuri che, alla luce di complesse normative *ad hoc*, *calendar provisioning* (ovvero svalutazione integrale dei crediti deteriorati secondo scadenze prestabilite), tematiche Npl (*non performing loans* o crediti deteriorati) e Ifrs 9, o anche di *risk management* dell'attività bancaria, gli **organi amministrativi e** quelli **di controllo delle banche italiane abbiano sempre la necessaria competenza** per comprendere, deliberare e/o vigilare su operazioni particolarmente complesse? Questo richiama poi, soprattutto per gli organi di controllo, ragionamenti sul cumulo di incarichi in presenza di **attività complesse che spesso richiedono di dedicare molto tempo all'incarico** stesso.

La scarsa vigilanza da parte di chi dovrebbe controllare, un problema anche di competenza

Tra l'altro, con la contabilizzazione adottata, Mps ha beneficiato di **aiuti statali che non sarebbero spettati** (sentenza, pagine 234 e seguenti): in assenza degli stessi, Mps avrebbe potuto anche essere commissariata.

Banca d'Italia, Consob e Ivass, per il tramite dello Standard setter nazionale, l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic), hanno inoltrato **interpello all'Ifrs Interpretation Committee (Ifrs IC)**: tra l'altro, alle pagine 166 e 167 della sentenza, l'Oic auspica la soluzione interpretativa adottata da Mps, ma poi, di fatto, definitivamente abbandonata nel bilancio 2015.

E questo dopo una prima risposta che era un monito ai redattori dei bilanci di agire con giudizio, con assunzione di responsabilità per la scelta contabile concretamente adottata: in sostanza, l'Ifrs IC non aveva dato una risposta definitiva, ritenendo insufficienti le informazioni ricevute con l'interpello.

Successivamente l'Ifrs IC ha confermato di non fornire alcuna interpretazione sul trattamento contabile dell'operazione in questione.

La Consob ha interpellato anche l'**Esma** (**European Securities and Market Autority**), organismo che non si è pronunciato in quanto pendeva l'interpello, già citato, all'Ifrs IC.

La **Bce** poi, in una lettera inviata all'amministratore delegato (sentenza, pagine da 176 a 180), ha affermato che, pur in difetto di una regola che imponga la revisione degli attivi, spetta agli amministratori l'onere e la connessa **responsabilità della redazione del bilancio**, mediante individuazione di **corrette procedure di contabilizzazione**: Mps avrebbe dovuto **valutare criticamente tutte le problematiche emerse** e le ragioni sottostanti e prestare puntuale attenzione alle risultanze dell'analisi svolta, idonee a fornire elementi particolarmente utili nelle valutazioni contabili.

La Bce ha apertamente censurato l'**opacità della complessa struttura contabile** di un'operazione (Alexandria), evidenziando il rischio di arbi-

trarie e asimmetriche valutazioni nel calcolo dei requisiti patrimoniali (richiesti alle banche per determinare il patrimonio di vigilanza).

Per questi motivi, la Bce aveva riveduto al ribasso gli indicatori di vigilanza, sterilizzando gli effetti positivi dell'operazione (sentenza, pagina 178).

Peraltro, sull'altra operazione controversa, ovvero Santorini, la disamina che aveva fatto la **Bafin** (ovvero l'equivalente tedesco della Consob) sull'operato (discutibile) di Deutsche Bank appare anch'essa molto chiara e netta. ●

Guida alla Contabilità & Bilancio

Direttore Responsabile Roberto Esposito

Responsabile di redazione Irene Chiappalone

Coordinamento editoriale Sandra Ravaglioli

Redazione Marina Bruns, Paolo Sardi

Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Milano n. 324 del 10.5.2004

Sede legale e Direzione Viale Sarca n. 223, 20125 Milano

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

Presidente Edoardo Garrone

Vice Presidente Carlo Robiglio

Amministratore delegato Giuseppe Cerbone

ISSN 1826-2651

Questo numero di Guida alla Contabilità & Bilancio è stato chiuso in redazione l'8 luglio 2021

www.gcbdigital.com

GRUPPO 24 ORE

Abbonamento annuale (Italia) Guida alla Contabilità & Bilancio (rivista + versione digitale): € 190,00 IVA inclusa; Guida alla Contabilità & Bilancio (sola versione digitale) € 90,00 IVA inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02/30.300.600; mail: *servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com*). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando al numero 02/30.300.600, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06/30225406.

Servizio Clienti Periodici via Tiburtina Valeria, km 68,700 67061 Carsoli (AQ)
Tel. 02/30.300.600
Fax 02/3022.5400 oppure 06/3022.5400
e-mail: *servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com*

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione: Viale Sarca n. 223, - 20125 Milano. Tel. 02/3022.1 - Fax 02/3022.3214
e-mail: *segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com*

Stampa Il Sole 24 ORE S.p.a. – STR Press S.r.l. - Via Carpi, 19 - 00040 Pomezia (RM)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: www.clearedi.org.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato